

Agg. del 15 febbraio 2017

Con riordino per capitoli omogenei

“Riforma dell’Ordinamento delle professioni intellettuali”

(testo base DDL iniziativa popolare 5 giugno 2007, integrato con le modifiche introdotte dal Tavolo operativo ordinamento presso il CNAPPC e le norme vigenti in quanto compatibili)

Titolo I PARTE GENERALE

Capo I

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente legge stabilisce l’ordinamento delle professioni intellettuali e tecniche ai sensi dello articolo 117, commi 2, 3 e 5 della Costituzione.
2. Sono professioni intellettuali, scientifiche e ad alta specializzazione, o di interesse generale, di cui all’albo gerarchico 2 - C P ISTAT 2011, quelle che richiedono un elevato livello di conoscenza teorica per analizzare e rappresentare, in ambiti disciplinari specifici, situazioni e problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni. I loro compiti consistono nell’arricchire le conoscenze esistenti, promuovendo e conducendo la ricerca scientifica; nell’applicare le conoscenze e i metodi per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e delle disfunzioni; nell’interpretare criticamente e sviluppare concetti, teorie scientifiche e norme; nell’insegnarli e trasmetterli in modo sistematico; nell’applicarli alla soluzione di problemi concreti; nell’eseguire performance artistiche. Il livello di conoscenza richiesta dalle professioni comprese in questo grande gruppo è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione universitaria di II livello o post-universitaria o percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari complessità. Esse si esplicano nell’ambito di materie e diritti costituzionalmente tutelati:
 - Ambiente, Paesaggio, Beni storico-artistici
 - Sicurezza e Salute dei cittadini
 - Diritto alla difesa legale, alla sicurezza economica, alla libertà di stampa
3. Sono professioni tecniche , di cui all’albo gerarchico 3- C P ISTAT 2011, quelle che richiedono conoscenze tecnico-disciplinari per selezionare e applicare operativamente protocolli e procedure - definiti e predeterminati - in attività di produzione o servizio. I loro compiti consistono nel coadiuvare gli specialisti in ambito scientifico, sanitario, umanistico, economico e sociale, afferenti alle scienze quantitative fisiche, chimiche, ingegneristiche e naturali, alle scienze della vita e della salute, alle scienze gestionali e amministrative; nel supervisionare, controllare, pianificare e garantire il corretto funzionamento dei processi di produzione e nell’organizzare i relativi fattori produttivi; nel fornire servizi sociali, pubblici e di intrattenimento; nell’eseguire e supportare performance sportive. Il livello di conoscenza richiesto dalle professioni comprese in questo grande gruppo è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione secondaria, post-secondaria o universitaria di I livello, o percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari complessità.

4. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, disciplinano le professioni intellettuali al fine di:
 - a) tutelare gli interessi generali e collettivi connessi con l'esercizio professionale;
 - b) favorire l'iniziativa dei professionisti e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
 - c) valorizzare la funzione economica, culturale e sociale delle professioni, quali risorsa prioritaria del settore dell'economia e della conoscenza.
5. Alle professioni intellettuali, scientifiche e ad alta specializzazione di cui al CP ISTAT 2011, di interesse generale, o regolamentate, gerarchia 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 seguente ed esse si articolano, per le forme di autogoverno e di tutela della fede pubblica, in Ordini Territoriali e Consigli Nazionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 D.Lgs 382/1944 e sue modifiche e integrazioni.
6. Le professioni tecniche di cui CP ISTAT 2011, gerarchia 3 si articolano in Collegi territoriali e nazionali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 D.Lgs 382/1944 e sue modifiche e integrazioni e si applicano le disposizioni di cui all'art 2 seguente per quanto compatibili.

Art. 2 – Principi generali

1. L'esercizio delle professioni intellettuali e tecniche deve svolgersi nel rispetto del principio di professionalità specifica e deve tutelare, ai sensi della presente legge, gli interessi collettivi e generali ad esso connessi nonché garantire l'affidamento della clientela e la qualità della prestazione.
2. L'esercizio delle professioni intellettuali e tecniche deve altresì rispettare, con le modalità indicate nella presente legge, i principi di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione e stabilimento nonché i principi di libera concorrenza, la cui applicazione deve tener conto dell'interesse generale ai miglioramenti delle condizioni di offerta sul mercato, che comportano un sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, connessi alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, come garanzia di offerta dei relativi servizi sull'intero mercato, nonché alla differenziazione e pluralità dell'offerta medesima, che garantisca la effettiva possibilità di scelta degli utenti e la compiuta tutela dei relativi diritti ed interessi.
3. Il codice deontologico regola, ad integrazione della presente legge, l'esercizio delle professioni intellettuali e tecniche nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, l'attività professionale è esercitata nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dall'ordinamento civile.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le professioni intellettuali e tecniche sono esercitate nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di settore.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per “professione”, la professione intellettuale e tecnica;
 - b) per “professione intellettuale di interesse generale o regolamentata”, la professione di cui al titolo II della presente legge e di cui alla gerarchia 2-CP ISTAT 2011;;
 - c) “professione riconosciuta”, l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e’ consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità ad opera della normativa vigente ovvero degli accordi di cui all’articolo 14; (art.1 comma a) DPR 137/2012)
 - d) per “nuove professioni”, le professioni non riconosciute;
 - e) per “libero professionista”, colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, e del comma c) del presente articolo, anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale;
 - f) per “professionista dipendente”, il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
 - g) per “professionista”, il libero professionista e il professionista dipendente;
 - h) per “categoria”, l’insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
 - i) per “esercizio professionale”, l’esercizio della professione;
 - l) per “prestazione professionale”, la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
2. per “ordinamento di categoria”, le disposizioni che disciplinano le professioni e il relativo esercizio;
3. per “Ordine” o “Collegio” , il Consiglio Nazionale e gli Ordini o Collegi Territoriali;
4. per “Consiglio Nazionale”, il Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio professionale;
5. Per “Tirocinio”, l’insieme delle pratiche volte a favorire l’accesso alla professione
6. per “esame di Stato”, l’esame, anche in forma concorsuale, previsto per l’accesso alle professioni ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della Costituzione;
7. per “consiglieri”, i membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell’Ordine e del Collegio Territoriale.

Art. 4- Accesso alle professioni intellettuali e tecniche

(art. 2 DPR 137/2012)

1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate e’ libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.(art. 2 comma 1 DPR 137/2012)
2. L’esercizio della professione e’ fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi

- dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge.(art. 2 comma 2 DPR 137/2012)
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salvo deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sulle funzioni notarili. (art.2 comma 3 DPR 137/2012)
 4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti. (art. 2 comma 4 DPR 137(2012)

Art. 5 – Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome

1. Relativamente alle materie oggetto della presente legge, la potestà normativa e regolamentare è riservata esclusivamente allo Stato.
In particolare le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in relazione: all'individuazione e riconoscimento delle nuove professioni; alle condizioni e regole di accesso all'esercizio professionale; alla abilitazione e attribuzioni di competenze professionali.

Art.6 – Misure in materia di professioni

1. Ai sensi dell'art. 35, attraverso propri decreti, il Governo è delegato a:
 - a) Riformare in modo organico la disciplina dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni professionali, anche novellando le disposizioni del codice civile, per perseguire l'obiettivo di favorire la competitività dei professionisti, anche per l'accesso a mercati interni ed internazionali, nonché per assicurare un'equa retribuzione delle prestazioni professionali;
 - b) Riformare la disciplina delle sanzioni civili e degli illeciti, amministrativi e penali, a presidio del titolo professionale e delle attività riservate, in modo da tutelare la clientela in caso di prestazioni rese da soggetti non abilitati;
 - c) Riformare la disciplina delle responsabilità personali, patrimoniali e temporali dei professionisti in ordine alle prestazioni rese, in particolare per i casi che non rivestano la fattispecie della "negligenza" o "colpa grave", in modo da assicurare uniformità di trattamento rispetto agli altri sistemi d'impresa;
A far data dall'approvazione della presente legge e fino all'emanazione del predetto decreto i limiti temporali della chiamata a responsabilità si intendono ridotti ad anni cinque dalla conclusione della prestazione professionale e, esclusi i casi di dolo e colpa grave; è esclusa la corresponsabilità del professionista per atti, opere o azioni non da lui direttamente eseguiti o imputabili.
 - d) Riformare le disposizioni di legge sul diritto d'autore, per assicurare la compiuta protezione delle opere intellettuali rese dal professionista;

- e) Dettare condizioni e limiti per il trasferimento tra vivi e a causa di morte dell'insieme dei rapporti, attivi e passivi, che sono comunemente denominati studio professionale, tale per cui quest'ultimo costituisca una prioritaria risorsa economica per il professionista e la sua famiglia, in ogni caso salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente;
- f) Dettare una specifica disciplina dei segni distintivi dello studio professionale, che ne assicuri la protezione e l'utilizzazione, anche economica, nel rispetto del decoro della professione;
- g) Dettare una disciplina dei rapporti di collaborazione nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;
- h) Assicurare l'uniforme rispetto, sul territorio nazionale, dell'applicazione della legislazione comunitaria che dispone l'accesso ai finanziamenti, agevolazioni ed incentivi, di qualunque natura, ai liberi professionisti e alle forme di esercizio associato della professione.
- i) I decreti di cui al comma precedente indicano condizioni e limiti all'applicazione delle disposizioni ivi previste in ragione della specificità delle singole professioni e a salvaguardia degli interessi generali connessi al relativo esercizio.

Art.7-Riconoscimento delle nuove professioni

1. L'individuazione di nuove professioni, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi e interessi generali che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.
2. Ai fini del presente articolo, per professioni si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti giuridici, alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale per la quale è previsto un titolo di studi universitario o a quest'ultimo equiparato.
4. La individuazione e riconoscimento delle nuove professioni avviene evitando parcellizzazione e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
5. L'istituzione di nuovi Ordine e', in ogni caso, esclusa laddove venga accertata l'omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della nuova professione. In tal caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di riferimento, garantendo l'autonomia delle diverse professioni afferenti all'albo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA

CAPO I

Art. 8-Ordine e Collegio professionale

1. Gli Ordini e i Collegi professionali sono «enti pubblici non economici a carattere associativo competenti per la cura dell'interesse pubblico al corretto svolgimento di una

professione intellettuale d'alta specializzazione. Gli Ordini e i Collegi professionali sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del ministro competente, che ne approva i relativi regolamenti e, su richiesta, può fornire atti di indirizzo sull'applicazione degli ordinamenti di categoria.»

2. Coloro che esercitano una professione intellettuale di interesse generale, (d'alta specializzazione) sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti e degli interessi dei professionisti, di cui ha la rappresentanza istituzionale.
3. Coloro che esercitano una professione intellettuale, sono organizzati in Collegio professionale, con compiti di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti e degli interessi dei professionisti, di cui ha la rappresentanza istituzionale.
4. Sono fatti salvi gli Ordini in cui sono già confluiti Collegi in forza di precedenti normative;
5. L'Ordine e il Collegio si articolano in:
 - a) Consiglieri nazionali dell'Ordine o del Collegio, che assumono la denominazione di: "Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio" della categoria, con i compiti di cui all'articolo 20;
 - b) Ordini e collegi territoriali, che assumono la denominazione di: "Ordine" o "Collegio" della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 18, che esercitano con autonomia nel rispetto del raccordo operato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d).
6. Al fine di favorire il raccordo tra le diverse categorie sulle questioni di interesse generale, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, i Consiglieri nazionali possono promuovere la costituzione di organismi comuni per l'attuazione dei compiti agli stessi attribuiti dall'articolo 20.
7. Gli Ordini e i Collegi territoriali si organizzano, a livello regionale, mediante la costituzione di organismi giuridici intermedi denominati Consulte o Federazioni degli Ordini o Collegi territoriali della professione, cui sono conferiti i compiti di rappresentanza degli interessi della categoria e generali presso le amministrazioni regionali. Possono esercitare attività o erogare servizi in materia di:
 - formazione continua
 - disciplina
 - certificazioni sull'attività professionale
 - interessi d'area vasta
 - servizi di interesse generale agli iscritti
- 8). L'Organismo regionale si intende validamente costituito quando ad esso aderiscono la maggioranza degli ordini o collegi di categoria presenti nella regione, rappresentativi della maggioranza degli iscritti con un minimo di due ordini o collegi aderenti;

- 9). Il Consiglio direttivo dell'Organismo regionale è composto dai presidenti dei singoli ordini o collegi aderenti che deliberano a maggioranza. Esso si articola in analogia a quello degli ordini e collegi territoriali;
- 10). L' Organismo regionale si dota di uno Statuto i cui principi , con le relative funzioni, non possono essere in contrasto con quelli generali della categoria professionale e con la presente Legge. Lo statuto e le sue eventuali successive modificazioni, sono comunicati, a cura del presidente pro-tempore, al rispettivo Consiglio Nazionale e al Ministero competente.
- 11). Le spese di funzionamento dell'Organismo regionale sono a carico degli Ordini o collegi aderenti e la loro ripartizione è stabilita con norma statutaria.
- 12) Gli statuti degli Organismi regionali esistenti alla data della presente legge dovranno essere adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Art. 9– Articolazione dell' Ordine e del Collegio territoriale

1. L'Ordine e il Collegio territoriale sono articolati nel modo seguente:
 - a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni; il mandato delle cariche istituzionali può essere svolto per non più di due volte consecutive dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina e legge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero Consiglio; elegge le cariche, nomina il referente alla trasparenza e anticorruzione, i revisori dei conti. Seleziona i candidati per il Consiglio di Disciplina e per l'Organismo di mediazione. Può determinare eventuali indennità per i consiglieri che sono definiti in modo da contemperare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;
 - b) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio; approva i bilanci preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita ai sensi dell'articolo 36;
 - c) Collegio dei revisori: è composto da uno/tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato dal Consiglio dell'Ordine ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può svolgersi per non più di due volte consecutive.

Art.10 - Consiglio dell'Ordine o Collegio territoriale

1. Spettano al Consiglio dell'ordine o Collegio territoriale nell'ambito dei poteri di autonomia organizzativa, i seguenti compiti:
 - a) curare l'osservanza dei principi della presente legge nell'ambito di competenza territoriale nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera d);
 - b) curare l'aggiornamento dell'albo dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;

- c) la promozione di iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
 - d) la vigilanza sull' esercizio della professione e sulle condizioni in cui essa viene esercitata al fine di garantirne l'effettività di svolgimento secondo gli obiettivi finalitari e interessi che la professione deve garantire.
 - e) la determinazione e la riscossione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondersi da ogni iscritto.
 - f) l'esperienza, su istanza degli interessati, del tentativo di conciliazione tra iscritti e clienti
 - g) le funzioni consultive circa l'attività, normativa ed amministrativa, delle amministrazioni ed enti locali;
 - h) provvedere alla propria organizzazione, alla gestione e a quant'altro sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;
 - i) provvedere agli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni ai sensi del DLgs 14/03/ 2013 n° 33
 - l) acquisire e proporre l'elenco dei candidati per il Consiglio di Disciplina ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8 del DPR Agosto 2012 n° 137
 - m) istituire il Collegio dei revisori dei conti;
 - n) proporre, coordinare e vigilare sull'attività di formazione professionale obbligatoria;
 - o) ogni altra funzione attribuita ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. 30 Novembre 2001 n° 165°(rapporti pubblico impiego) o delegata dal Consiglio Nazionale;
 - p) istituire ogni altra funzione non incompatibile o in contrasto con la presente legge.
 - q) può deliberare l'accorpamento dell'Ordine con altri vicini.
- In tal caso, ciascun Ordine che si accorpi ha diritto ad esprimere , sul totale dei consiglieri, un numero di consiglieri nelle percentuali di comune accordo stabilite nell'atto di accorpamento.

2. Presso l'Ordine o Collegio territoriale può essere istituito l'organismo per la mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, della L.9 Agosto 2013 n° 98, L. 10 Novembre 2014 n° 162 e art. 3, c.8 D.L. 132/2014, al quale possono rivolgersi professionista e cliente per la composizione delle controversie. La commissione è composta da un numero dispari di membri, non superiore a cinque (sette per Ordini con iscritti superiori a 1500 unità o per ordini consorziati), nominati dal Consiglio dell'Ordine (o di concerto tra gli Ordini consorziati) tra esperti appartenenti alle seguenti categorie: consiglieri di associazioni consumatori, docenti universitari, magistrati in quiescenza, iscritti all'Albo.

La carica di Consigliere dell'Ordine o del Collegio è incompatibile con la presente funzione.

E' facoltà degli Ordini e Collegi contermini procedere alla istituzione di un unico organismo di mediazione mediante stipula di convenzione/protocollo di intesa, ovvero può essere delegata all'Organismo Regionale (vedi Consulte)

L'istituzione dell'Organismo di mediazione è divulgata, unitamente al suo regolamento, nel sito istituzionale dell'Ordine territoriale e comunicata alle Camere di commercio, alle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, agli altri ordini e collegi territoriali, al Presidente della Corte di Appello competente.

3. Il Consiglio può istituire nei Comuni ubicati nella circoscrizione di competenza, una delegazione, composta da almeno un Consigliere, da uno o più professionisti ivi residenti nominati dal Consiglio ed eventuale personale di segreteria dedicato, per i rapporti con gli enti locali, per l'erogazione di servizi decentrati, per l'organizzazione di attività consultive e/o culturali.

Art. 11 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è articolato nel modo seguente:

- a) Consiglio: è composto da un numero di Consiglieri proporzionale al numero degli Ordini e Collegi territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'Albo; è eletto dai Consigli degli Ordini e Collegi territoriali ogni cinque anni; Il mandato delle cariche istituzionali può essere svolto per non più di due volte consecutive.
- b) Il Consiglio elegge il Presidente, che ha la rappresentanza del Consiglio Nazionale che esercita direttamente o mediante i poteri di delega, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere. Nel caso della nomina di più Vice presidenti il Consiglio nominerà il Vice presidente Vicario, Le indennità dei consiglieri sono stabilite in modo da assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico.
- c) Collegio dei revisori: è composto da uno a tre membri scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato, nell'ambito di una lista indicata dal Consiglio Nazionale, dal Ministero della Giustizia ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio. Il mandato dei revisori non può essere svolto per più di due volte consecutive.

2. Spettano al Consiglio i seguenti compiti:

- a) sovrintendere al rispetto dei principi della presente legge;
- b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione agli obblighi comunitari;
- c) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dai Consigli di Disciplina, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1 gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
- d) esercitare le funzioni di raccordo degli Ordini e Collegi territoriali;
- e) promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico e culturale della professione sulla base del principio di sussidiarietà;
- f) adottare il Codice deontologico previa consultazione vincolante degli ordini e collegi territoriali;

- g) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;
 - h) le funzioni consultive circa l'attività, normativa e amministrativa, dello Stato e degli Enti internazionali;
 - i) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dagli iscritti attraverso dall'Ordine territoriale, nonché percepire il contributo medesimo mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
 - l) determinare gli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali e dei livelli di qualificazione adeguati per il loro esercizio;
 - m) adottare i regolamenti ad esso demandati ai sensi dell'art. 36
 - n) curare e promuovere la formazione degli iscritti nonché l'accREDITAMENTO dei percorsi formativi;
 - o) l'informativa al pubblico circa le regole e le condizioni di esercizio della professione;
 - p) provvedere all'organizzazione degli uffici interni, alla gestione finanziaria e a quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;
 - q) provvedere agli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni ai sensi del ;DLgs 14/03/ 2013 n° 33
3. Il Consiglio Nazionale convoca periodicamente una Assemblea con compiti di raccordo con gli Ordini territoriali nelle materie di legislazione concorrente e nelle politiche professionali, nonché per le decisioni sul bilancio, sul codice deontologico e per gli indirizzi sulle questioni di preminente interesse comune.

Art. 12- Elezioni.

1. Ai sensi dell'art. 36 sono definite, con apposito regolamento, le modalità di elezione del Consiglio Nazionale, del Consiglio dell'Ordine e del Collegio territoriale, stabilendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, con relativo subentro, sulla base dei seguenti principi e criteri:
- a) favorire la partecipazione degli iscritti;
 - b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;
 - c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo ed all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

CAPO II

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE INTELLETTUALE

Art. 13-Ordinamenti di categoria

1. Per le professioni intellettuali e tecniche di cui all'art 1 commi 2 e 3 della presente Legge spetta agli ordinamenti di categoria determinare:
- a) il titolo professionale;
 - b) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;
 - c) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato ai sensi dell'articolo 17;
 - d) il regime delle incompatibilità;

e) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela degli interessi generali ad esso connessi.

2. Per le altre professioni spetta agli ordinamenti di categoria determinare:

a) il titolo professionale;

b) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

c) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela dell'affidamento della clientela.

3. La definizione delle competenze professionali, sulla base del titolo di studi universitario ed dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, con la puntuale identificazione delle prestazioni riservate, se del caso in esclusiva, è riservata allo Stato che si determinerà con il concerto delle professioni interessate.

Art. 14 – Esercizio della professione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, commi 1 e 2, l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato ed ordinato sulla autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
2. A tutela della clientela e a presidio del corretto esercizio della professione, gli ordinamenti di categoria regolano l'obbligo del segreto professionale.

Art. 15-Condizioni presupposti

1. Per l'esercizio della professione è necessario il superamento dell'esame di Stato e la conseguente iscrizione in apposito albo, tenuto dal Consiglio Nazionale (Albo Unico Nazionale) e aggiornato a cura dell'Ordine territoriale, nei casi in cui:
 - a) la professione incide su interessi generali;
 - b) sussiste un'esigenza di tutela dell'affidamento della clientela o collettività;
 - c) emerge una rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione.

2.

L'esame di Stato per l'esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni ha forma concorsuale e può essere soggetto a predeterminazione numerica dei posti secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della collettività.

3. L'iscrizione all'albo non è consentita ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della professione.

Art. 16-Tirocinio, esame di Stato e concorso

(art. 6 DPR 137/2012)

(da coordinare con il Tavolo Università)

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale e' tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale e' condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianita' di iscrizione all'albo, e' tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita' e non puo' assumere la funzione per piu' di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attivita' professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Il tirocinio puo' essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio puo' essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le universita' pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Il tirocinio puo' essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalita' e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio puo' avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, puo' consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati

dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione in modo da garantire la liberta' e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneita' dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma e' applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale e' compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della presente Legge, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

15. Per le professioni intellettuali di cui all'art. 1 comma 2 della presente Legge il tirocinio e' obbligatorio ai fini dell'accesso all'esame di stato. I consigli nazionali, attraverso opportuni regolamenti, stabiliranno le modalita' operative in conformita' al presente articolo.

16. L'esame di Stato, anche informale concorsuale, e' disciplinato sulla base dei seguenti criteri e principi:

a) l'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;

b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono scelti dal Ministro competente nell'ambito di una rosa di candidati designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi;

c) ai fini del contenimento della spesa pubblica i Commissari sono selezionati, di norma, tra gli iscritti all'Ordine e alla Sede universitaria territorialmente corrispondente;

Art. 17 – Liberi professionisti

1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e direzione personale del professionista, in forma associata o societaria secondo quanto previsto al capo III del presente titolo.
2. L'esercizio libero della professione intellettuale ad alta specializzazione costituisce attività d'impresa con natura intellettuale a presidio dell'interesse generale nell'ambito dei settori di cui all'art. 1 comma 2.
3. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del titolo II del libro V del codice civile.*

(Art. 2082 Imprenditore E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).*
Occorre verifica di compatibilità con le norme comunitarie da parte del legale.

Art. 18 – Professionisti dipendenti

1. La legge stabilisce le professioni che possono essere esercitate in regime di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, salvaguardando l'autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista
2. I professionisti dipendenti sono soggetti al regime delle incompatibilità stabilito dagli ordinamenti di categoria a garanzia del corretto esercizio della professione.
3. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
4. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle specifiche norme del codice deontologico, che sono emanate ai sensi dell'art. 23-24 dai Consigli Nazionali, tenuto conto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro.
5. Ai professionisti dipendenti delle P.A., individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs.165/2001 con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, o a quelli che abbiano funzioni tecniche, è fatto divieto dello svolgimento di incarichi di qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo che siano definibili quali prestazioni libero-professionali. La violazione delle superiori

disposizioni, oltre ai profili civili e penali, costituisce violazione deontologica. Verificare con nuovo decreto Madia

6. Ai sensi dell'art. 508 comma 15 del D.Lgs. 297/94 e della nota MIUR n° 1584 del 29/07/2005, i professionisti docenti presso le scuole secondarie, se con prestazione lavorativa inferiore al 50 % di quella a tempo pieno, possono svolgere attività professionali, previa autorizzazione del dirigente scolastico che verifica il non pregiudizio all'assolvimento delle funzioni di docente, soltanto se esse attività professionali siano coerenti con l'insegnamento impartito. La violazione delle superiori disposizioni, oltre ai profili civili e penali, costituisce violazione deontologica.
7. Ai sensi del comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, i professionisti dipendenti dalle P.A. a tempo parziale con orario non superiore al 50% non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione. La violazione delle superiori disposizioni, oltre ai profili civili e penali, costituisce violazione deontologica.

Art. 19 – Società tra professionisti STP

(art. 10 L.12 Novembre 2011, n.183)

1. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
(comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
2. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
 - a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
 - b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
(lettera così modificata dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
 - c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

(lettera introdotta dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

3. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

4. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

5. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

(comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)

6. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. Può quindi essere composta da professionisti appartenenti a categorie diverse applicandosi, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.

Essi ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità, il presidio degli interessi generali connessi all'esercizio delle singole professioni, relativo alla partecipazione alla società di cui al comma precedente.

7. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)

8. Le società tra professionisti sono regolamentate dal decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34

9. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

10. Ai fini della parità di condizioni di accesso al mercato dei servizi professionali, il Governo è delegato a uniformare i regimi fiscali tra le varie forme di attività professionali in forma associata- incluse le Società di Ingegneria- e l'attività professionale in forma singola

Art. 20 – Società di diritto speciale

1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che disciplinano tipi di società tra professionisti ovvero di società nelle quali è richiesta la partecipazione di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano tipi di società che riservano a questi ultimi l'espletamento di specifiche prestazioni.

2. Ai sensi dell'art. 36 35, il Governo è delegato a riformare tali disposizioni esclusivamente al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con la presente legge.

Art. 21- Libera concorrenza e pubblicità informativa

(art. 4- DPR 7 Agosto 2012 n° 137)

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa, esclusa quella di tipo comparativo, avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 22 – Compensi professionali.

1. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione Italiana*nonché dei principi di cui al Codice Civile, alle prestazioni professionali intellettuali è riconosciuto un equo compenso, tale da assicurare la remunerazione economica dell'opera svolta a garanzia del decoro e della dignità del professionista e della professione; tale remunerazione deve tenere in considerazione il valore economico e di risultato dell'opera, i costi di produzione, l'utile da conseguirsi.
* pari dignità dei cittadini – diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
2. Il compenso, ove non preventivamente stabilito tra le parti, è determinato ai sensi dell'art. 9 del DM n°140/2012 (decreto parametri) per le professioni tecniche e delle altre norme vigenti per le professioni di area sanitaria ed economico-legale. Per le opere pubbliche e gli affidamenti di servizi professionali pubblici in genere si fa riferimento al vigente Codice Contratti.
3. E' nullo ogni contratto/ convenzione in cui siano previsti compensi manifestamente non proporzionati all'opera prestata e non coerenti con i principi di cui al precedente punto 1.
4. Ai fini della valutazione della sproporzione di cui al comma 3 del presente articolo si applicano i parametri stabiliti dalla legislazione vigente per le professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
5. Il professionista che concorda con il committente un compenso palesemente sproporzionato rispetto ai principi di cui al punto 1 precedente commette illecito disciplinare.

6. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. (art.9, comma 4 D.L.24 Gennaio 2012, n° 1)

Art. 23 – Assicurazione per la responsabilità professionale

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio professionale. Il professionista deve altresì rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare. (art. 5 DPR 137/2012)
2. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, anche da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati.
3. Ordini, Associazioni e enti previdenziali possono monitorare le condizioni generali di polizza, la loro applicazione e i relativi esiti, anche in caso di contenzioso con i professionisti assicurati, intervenendo presso le compagnie assicurative ai fini della risoluzione della controversia. In caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che in particolare accerta la correttezza del comportamento degli operatori

Art. 24-Codicedeontologico

- 1 . Il codice deontologico ai sensi dell'articolo 2, comma 3, assicura il corretto esercizio della professione a tutela degli interessi collettivi generali ed esso connesse nonchè a presidio del decoro della professione medesima.
2. Il codice deontologico è approvato dall'Assemblea di cui all'art. 20 c.3 su proposta del Consiglio Nazionale.
3. Il codice deontologico è pubblicato nel sito del Consiglio Nazionale e nei siti dell'Ordine professionale.

Art. 25-Responsabilità disciplinare

- 1 . Il professionista deve:

- a) rispettare la legge e il codice deontologico;
- b) comportarsi in modo conforme al decoro professionale;
- c) curare l'aggiornamento della formazione professionale.

Art. 26-Sanzioni disciplinari

1. Quando siano violate le disposizioni del precedente articolo, in riferimento ai codici deontologici, sono irrogate le sanzioni disciplinari.
2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
3. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
 - b) censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;
 - c) sospensione:
 - consiste nell'inibizione all'esercizio della professione per un massimo di due anni;
 - d) destituzione: si applica per gravi violazioni, anche procedurali, commesse nell'ambito di compiti e responsabilità istituzionali;
 - e) cancellazione: vedi comma 5
 - f) radiazione: irrogata nel caso di gravi reati penali passati in giudicato; comporta la definitiva impossibilità di esercizio professionale,
4. **Ai sensi dell'articolo 36 sono determinate le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso o in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi**
5. Il professionista cancellato può chiedere di essere iscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di cancellazione.
6. Nel caso di società tra professionisti costituita da professionisti iscritti all'albo, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società e la violazione commessa è collegabile a direttive impartite dalla società ed è motivo di cancellazione della società dal relativo albo di riferimento.

Art. 27-Procedimento disciplinare

1. Il procedimento è disciplinato, sulla base dei principi del codice di procedura civile e penale, in quanto compatibili; esso ha inizio d'ufficio o su istanza di chiunque esplicitamente la sottoscriva e sia identificabile.
2. Il procedimento è ordinato nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) contestazione degli addebiti;
 - b) diritto di difesa;
 - c) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;
 - d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;

e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa di terzi;

f) *responsabilità verso le azioni e impugnazioni temerarie.*

3. L'azione disciplinare si prescrive in dodici mesi dalla data di commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla sua apertura, fatta salva l'ipotesi di sospensione ed interruzione del procedimento.

4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio di Disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale.. di

Art. 28- Organi disciplinari

1. Sono Organi disciplinari:

- a) Il presidente dell'Ordine o Collegio, o suo delegato, per la funzione istruttoria
- b) Il Consiglio di disciplina territoriale, per la funzione giudicante
- c) Il Consiglio Nazionale per l'esame dei ricorsi

2. Funzione Istruttoria

La funzione istruttoria, afferente le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo, è di competenza del Presidente dell'Ordine o Consigliere a ciò da egli delegato.

La funzione istruttoria si conclude entro sessanta giorni dall'inoltro dell'istanza. Tale termine può essere interrotto una sola volta per richiesta o integrazione documenti e concluso nei successivi trenta giorni dal ricevimento di quanto richiesto.

Delle istanze e segnalazioni pervenute si tiene, presso l'Ordine o Collegio territoriale, apposito registro anche in formato elettronico. I relativi esiti sono comunicati e al Consiglio di disciplina competente a mezzo PEC.

3. Funzione giudicante - Consigli di Disciplina

- a) Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali, o presso gli organi regionali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
- b) I consigli di disciplina territoriali di cui al comma a) sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, fanno parte dei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti, ovvero nel numero di quindici in caso di organi regionali.
- c). Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, con le modalità di seguito esplicitate, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale competente, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la

designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

- d) Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
- f) All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, punto. c, in quanto compatibili.
- g) I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale, senza soluzione di continuità.
- i) I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.(?)

i)*(alternativo) Nei giudizi presso il consiglio nazionale il consigliere nazionale che sia corregionale al soggetto sottoposto al giudizio si astiene dal partecipare all'attività.(incompatibilità territoriale)

- l) Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

* (alternativo) In caso di assenza del presidente del Consiglio nazionale le funzioni di presidente del collegio di disciplina sono esercitate dal Vice presidente vicario o dal consigliere con maggiore anzianità.

(nota: sui paragrafi i) ed l) esiste una non ricomposta divergenza di opinione tra i componenti del gruppo, per cui si espongono le alternative discusse)

- m) i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
- n) Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.
- o) Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
- p) Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.
- q) Le decisioni sui procedimenti aperti sono collegialmente prese dall'intero consiglio di disciplina.
- r) I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal

componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

4. Consiglieri dei Consigli di disciplina territoriali

L'iscritto all'albo dell'Ordine o Collegio territoriale che presenti candidatura per la nomina a consigliere di disciplina, deve frequentare obbligatoriamente, entro trenta giorni dalla nomina, apposito corso presso struttura accreditata dal Consiglio Nazionale o Ministero Vigilante (ovvero presso l'Ordine o Collegio territoriale). Il corso non può avere durata inferiore a 16 ore formative.

Gli iscritti che già abbiano fatto parte di Consigli di Disciplina, svolgendo l'intero mandato, sono esentati dagli obblighi di cui al comma precedente.

5. Incompatibilità

Sono comunque incompatibili con la funzione disciplinare gli iscritti all'albo che:

- siano incorsi in provvedimenti disciplinari o sanzioni penali, passati in giudicato, nella precedente consiliatura;
- non siano in regola con gli obblighi formativi e con la contribuzione obbligatoria;
- siano stati candidati alle elezioni nel periodo immediatamente precedente la nomina del consiglio di disciplina.

6. I componenti dei consigli di disciplina, qualunque sia stata la durata del loro mandato, non sono candidabili, alle elezioni successive allo scadere del loro mandato, al Consiglio dell'Ordine o Collegio territoriale.

7. I componenti il consiglio di disciplina territoriali sono candidabili per non più di due mandati consecutivi.

8. Responsabilità dei componenti il Consiglio di disciplina

I componenti i consigli di disciplina operano nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza di giudizio, della segretezza degli atti procedurali e tutela della privacy, delle norme deontologiche nonché di quelle civili e penali in quanto applicabili.

L'interessato che ritenesse violati tali principi, a seguito di accoglimento del ricorso proposto presso il Consiglio Nazionale, può adire al Presidente dell'Ordine territoriale, diverso da quello in cui risiede il Consiglio di Disciplina i cui atti sono contestati, sede viciniore, che avvierà l'istruttoria come previsto nella presente norma.

9. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate non in contrasto con il presente articolo, e i richiami ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili come dalla presente Legge, ai consigli di disciplina.

10. Sono abrogate le disposizioni di cui al DPR 137/2012 e o regolamenti correlati in contrasto con la presente legge

Art. 29 – Scuole di formazione,

1. Ai sensi dell'articolo 36 sono istituite apposite scuole e sono previsti i criteri sulla base dei quali l'Ordine può, nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale,

istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, Casse di previdenza, sindacati e associazioni di professionisti, scuole di alta formazione per i professionisti e ed i tirocinanti.

2. Ai sensi dell'articolo 36, il Ministero dell'Università, di concerto con i Ministeri competenti stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle scuole di cui al comma 1 ai fini della formazione e della ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione.

Art. 30 - Formazione obbligatoria

(art. 7 DPR 137/2012)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, previo parere favorevole del ministro vigilante,:
 - a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
 - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
 - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
 - d). Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
 - e). L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
 - f). Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
- a) Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

TITOLO III
ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI RICONOSCIUTE

ART. 31- Associazioni

ART. 32- Registro

ART. 33- Requisiti associativi

ART. 34- Norme transitorie

Da escludere dalla presente proposta e trattare con apposito testo separato non in contrasto con il presente .

TITOLO IV
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE

ART.35 – Decreti legislativi

- 1) Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Governo e è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la disciplina di quanto previsto:
6 all'art. 9 – **22** art 23 comma 1
- 2) I Decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero della Giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli Nazionali.
- 3) Lo schema di Decreto Legislativo è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere dei Consigli Nazionali, alle Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto è emanato decorso tale termine e tenuto conto del parere delle Commissioni parlamentari.
- 4) qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
- 5) Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente Legge e con la procedura di cui ai commi precedenti.

ART. 36- Regolamenti esecutivi e attuativi

- 1) Il Governo detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa della presente Legge.
- 2) Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere dei Consigli Nazionali. Il Consiglio di Stato si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive integrazioni e modificazioni del regolamento.

ART. 37- Regolamenti per le professioni di cui all'art. 1 comma 4 della presente Legge
(- valutare - non modificato)

ART. 38- Disposizioni transitorie
(valutare)

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 - Disposizioni finali
(riferimenti alle professioni sanitarie e area economico legale- valutare)

ALLEGATO ,

elenco professioni e classificazioni istat

Le professioni intellettuali, di cui alla CP 2011-Istat /, si suddividono nelle seguenti aree, specialità e gerarchie

2- professioni intellettuali ad alta specializzazione

3-professionioni tecniche

di cui alla elencazione

	<i>gerarchia</i>
A. Area tecnica	
Agrotecnici	3
Dottori Agronomi e Forestali ...	2
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori...	2
Chimici...	2
Geologi...	2
Ingegneri...	2
Geometri e geometri laureati	3
Periti agrari e periti agrari laureati	3
Periti industriali e periti industriali laureati	3
Consulenti in attività industriali	2
B. Area socio -sanitaria	
Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali	3
Biologi	2
Farmacisti	2
Infermieri professionali , assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia	3
Medici chirurghi, odontoiatri	2
Ostetrici	2
Psicologi....	2
Tecnici sanitari di radiologia medica	3

Veterinari	2
Tecnologi alimentari	2
<i>C. Area economico-legale e delle libertà</i>	
Agenti di cambio	3
Attuari e attuari iunior	2
Avvocati	2
Consulenti del lavoro	3
Dottori commercialisti	2
Giornalisti	2
Notai	2
Ragionieri	2
Spedizionieri doganali	3

BOZZA